

COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANDEZENO

SOMMARIO

- ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
- ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
- ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA
- ART. 5 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO
- ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO
- ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO
- ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
- ART. 9 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE NOMINATO RESPONSABILE DI SERVIZI IN P.O. E AL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15 novembre 2018)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Andezeno, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali vigenti per i dipendenti (art. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000, art. 26 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018).

2. Il Comune di Andezeno, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto).

3. Il servizio sostitutivo della mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto) e non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

4. Dopo la consegna al personale avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Andezeno.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, ed effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;
- c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:30 e le ore 14:30. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore e trenta minuti complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Area di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore e 30 minuti di lavoro presso l'ente di appartenenza.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore e 30 minuti complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e massimo due ore.

6. Nel caso dei dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale e locale che svolgono orario di servizio spezzato rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 6 ore e 30 minuti.

7. Ai sensi dell'art. 13 "Disposizioni in materia di buoni pasto" del CCNL del 9.5.2006, nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale e locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

8. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzato. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio finanziario. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

9. Non concorrono al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

10. Concorrono invece al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a ore per giorno ed ai permessi sindacali previsti dal CCNQ 7/8/1998 così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL 5.10.2001 (assemblee sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione), purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

11. Tenuto conto che la concessione dei buoni pasto incide sulla spesa di personale, al fine di contenere la spesa del personale nei limiti previsti dalla normativa sulla finanza locale vigente, non si possono rilasciare più di quattro buoni pasto a settimana.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

2. Non va erogato il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

ART. 5 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del ticket restaurant (buono pasto) viene fissato in € 5,29 (euro cinque virgola ventinove). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con delibera della Giunta Comunale.

2. Ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 14/09/2000 il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un

corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente. Tenuto conto che da informali indagini di mercato sul territorio il costo di un pasto non è inferiore a € 7,94; l'attuale valore nominale del ticket restaurant è di € 5,29, pertanto, già pari ai due terzi a carico del Comune, conseguentemente il restante un terzo a carico del dipendente non deve essere trattenuto sullo stipendio mensile.

3. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli deteriorati.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive di quest'ultimo, come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

2. I buoni pasto verranno consegnati, ad ogni dipendente avente diritto, da parte del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.

3. I buoni pasto vengono conteggiati dal Responsabile del servizio finanziario sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge marcatempo e la consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del ticket restaurant (buono pasto) erogato dal Comune di Andezeno è di € 5,29 (euro cinque virgola ventinove). Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge

2. A norma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto. In questo caso

il Responsabile del servizio finanziario incaricato all'erogazione dei buoni pasto verificherà mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

ART. 9 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE NOMINATO RESPONSABILE DI SERVIZI IN P.O. E AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi in Posizione Organizzativa (P.O.) hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni e le modalità di cui al presente regolamento. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata come risulta dalle marcature del badge marcatempo. La dotazione organica del Comune di Andezeno non prevede figure dirigenziali.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi integrativi vigenti.